



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 139/14/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ ABRUZZO TV SRL  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELESIRIO”) PER LA VIOLAZIONE  
DEGLI ARTICOLI 36 BIS, COMMA 1, LETTERA A) E 37, COMMA 1,  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO  
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA  
538/01/CSP.  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 03/2014)**

### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della giunta regionale ed il Presidente del Co.Re.Com Abruzzo in data 1 aprile 2011*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Abruzzo*”;

VISTO l’articolo 36-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita «*Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*»;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che recita «*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*»

VISTO l'articolo 3, comma 1, della delibera 538/01/CSP che recita «*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento*»;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della delibera 538/01/CSP che recita «*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*».

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

In data 14 luglio 2014 il Comitato Regionale per le Comunicazioni Abruzzo ha contestato con atto Cont. 03/2014, notificato in data 17 luglio 2014, alla società ABRUZZO SRL, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telesirio*, la violazione dell'art. 36 bis, comma 1 e articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP perché durante il programma "Attimi" è stata trasmessa una comunicazione commerciale del ristorante *Cafè les paillotes* priva di scritta identificativa.

### **2. Deduzioni della società**

La società ABRUZZO SRL ha fatto richiesta di audizione, tenutasi il 6 agosto 2014, e consegnato nella stessa data memorie giustificative, nelle quali ha dichiarato che il programma "Attimi", oggetto di contestazione, è stato interamente realizzato con un servizio giornalistico dedicato all'organizzazione del matrimonio, ed è stato registrato all'interno del locale *Cafè les paillotes*, location sulla riviera adriatica sede di ricevimenti.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha ritenuto non accoglibili le giustificazioni della società e ha proposto, per le presunte violazioni riscontrate, l'irrogazione della sanzione al minimo edittale, pari a euro 1.033,00.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrato in atti quanto contestato dal *CO.RE.COM* Abruzzo.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare, in accordo con quanto proposto dal *CO.RE.COM* Abruzzo, la sanzione contestata nella misura del minimo edittale e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione del messaggio pubblicitario, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di identificazione della comunicazione commerciale, soprattutto perché risulta isolata, avendo preso in esame una intera settimana di monitoraggio televisivo.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non risulta aver reiterato il comportamento contestato e, comunque, allo stato degli atti, ha adeguato la propria condotta alla vigente normativa.

#### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 159.344,00, risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

#### **ORDINA**

alla società ABRUZZO TV SRL, con sede legale in via R. Diesel snc, Avezzano, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telesirio*, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione dell'art. 36 bis, comma 1, lettera a) e articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, del d.lgs. n. 177/2005.

#### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (euro milletrentatrè/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a) e articolo 37, comma 1, del dlgs 177/05, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 139/14/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 139/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 dicembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria